

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Alfonso RENDE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rosaria SUCCURRO



PROVINCIA DI COSENZA

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

SETTORE/UFFICIO: **PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE**

DISPOSIZIONE N°

84

del

19.12.2022

Oggetto:

APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI (ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. N. 165/2000 E DEL D.L. 80/2021)”.

SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Settore Personale ed Organizzazione

- Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/02/2000 n. 267 e ss.mm.

Cosenza, 16.12.2022

f.to Il dirigente

Avv. Giovanni De Rose

IL SEGRETARIO GENERALE

- **VISTA** la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.;
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio
-

DISPONE

che la presente deliberazione venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* e che, per come dichiarato nel provvedimento medesimo, ne venga data immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 30, comma 8 dello Statuto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Alfonso Rende

Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data __.__.____ **con il n.** _____.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 30, comma 8 dello Statuto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott.ssa Serafina Ruggieri

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Dicembre presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla Piazza XV Marzo, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Alfonso Rende per l'esercizio delle funzioni verbalizzanti

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le procedure concorsuali;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 3 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sostitutivo dell'art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e nel tetto del 50% delle posizioni disponibili per l'accesso dall'esterno in tutte le modalità consentite dall'ordinamento e, di norma, per la stessa categoria;

VISTO il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

VISTO l'art. 52, c. 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che recita: “*1-bis. (...) Fatta Salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. (...)*”

Preso atto che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione verticale devono essere regolamentati dall'ente per poi essere specificati in funzione del profilo professionale interessato;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il regolamento per la disciplina delle procedure comparative ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e del D.L. n. 80/2021, al fine di prevedere modalità operative generali che consentano, nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'Ente;

Tanto premesso:

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il d.lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.ii.;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro ed, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il D.L. n. 80/2021;

Attesa la competenza del Presidente della Provincia ai sensi della legge n.56/2014, per come modificato dalla successiva legge n. 114/2014, la quale, incidendo in maniera sostanziale sugli organi di governo, non ha previsto più la Giunta Provinciale e le cui funzioni sono da ritenere assorbite in quelle presidenziali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente del Settore Personale ed Organizzazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento non occorre parere del Regolarità contabile, non comportando oneri diretti e riflessi a carico dell'Ente.

DISPONE

Per le ragioni esposte in premessa, da intendersi qui integralmente riportate:

1. di approvare, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali (art. 52, c. 1-bis, D.lgs. n. 165/2000 e del D.L. 80/2021)”.
2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.
3. di stabilire che il presente Regolamento sostituisce qualsiasi altra disciplina sulle procedure di progressione verticale previste all'interno del “Regolamento provinciale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ” approvata in precedenza;
4. di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
5. di disporre il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.